



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, uno (n. \*\*\*580) stipulato in data 11/02/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2015 e uno (n. \*\*\*\*071) stipulato in data 26/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2019, nonché in relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento (n. \*\*\*\*594), stipulato in data 31/07/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2017, il cliente chiede: in relazione al contratto n. \*\*\*\*580, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.701,20, a titolo di commissioni non maturate e oneri assicurativi non goduti; in relazione al contratto n. \*\*\*\*071, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 900,00, a titolo di commissioni finanziarie non maturate; in relazione al contratto n. \*\*\*\*594, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 386,40 a titolo di commissioni finanziarie non maturate, oltre interessi legali, nonché per ciascuno dei tre ricorsi, la refusione delle spese legali quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: con riferimento al contratto n. \*\*\*580: la non rimborsabilità della commissione finanziaria percepita dall'agente, collocatore fuori sede del contratto di finanziamento, la cui attività si esaurisce all'atto della sottoscrizione del prestito; l'intervenuto rimborso dell'importo di € 190,40 a titolo di premio rischio impiego, come peraltro confermato dallo stesso ricorrente; che la compagnia assicurativa è in procinto di liquidare l'importo di € 59,26 a titolo di premio rischio vita non goduto; manifesta comunque la disponibilità a rimborsare al ricorrente la somma



complessiva di € 1.364,17, oltre interessi legali, di cui € 1.127,03, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni finanziarie (al netto di € 131,35 detratti in conteggio estintivo alla voce “rimborso commissioni di gestione”), € 217,14, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di oneri assicurativi (al netto di quanto già ristorato in precedenza dalla compagnia assicurativa) ed € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso; con riferimento contratto n. \*\*\*071: la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del Modulo SECCI e corrispondenti ai “compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva”, precisando che le suddette commissioni non sono mai rientrate nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all’agente/mediatore e che l’onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai “nuovi contratti” e ai “finanziamenti in essere”, dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d’Italia del 04/12/2019, quale il finanziamento oggetto di ricorso; l’assenza di ulteriori costi addebitati al cliente; con riferimento al contratto n. \*\*\*\*594: l’avvenuta estinzione anticipata del contratto mediante il pagamento da parte della compagnia assicurativa in data 30/11/2018, a seguito di sinistro impiego, del debito residuo al 30/11/2017; la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del Modulo SECCI e corrispondenti ai “compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva”, precisando che le suddette commissioni non sono mai rientrate nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all’agente/mediatore e che l’onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai “nuovi contratti” e ai “finanziamenti in essere”, dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d’Italia del 04/12/2019, quale il finanziamento oggetto di ricorso; l’intervenuto rimborso delle spese di riscossione rata, secondo il criterio pro rata temporis, alla voce “spese amministrazione” del conteggio estintivo.

Chiede pertanto all’Arbitro di rigettare i ricorsi.

Il ricorrente ha presentato repliche.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, in linea con i richiamati orientamenti, in riferimento al contratto n. \*\*\*580, il Collegio prende atto della circostanza che l'intermediario ha fornito dimostrazione del soddisfacimento della pretesa del ricorrente, relativamente alle spese di riscossione rata in applicazione dei corretti criteri di rimborso, residuando il rimborso, che va quindi riconosciuto al ricorrente, delle commissioni agente aventi natura up front nonché delle commissioni finanziarie e di quota parte dei premi assicurativi, di natura recurring; mentre, quanto al contratto n. \*\*\*\*071, al ricorrente spetterà, come chiesto, il rimborso delle commissioni finanziarie, parimenti di natura recurring.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura recurring ovvero up front delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente, quanto a detti contratti, meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nei prospetti che seguono:

#### Contratto n. \*\*\*580

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	3,70%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	36,93%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	comm.fin. (al netto B1 e B2) (recurring)	€ 1.904,84	€ 1.127,03	€ 703,50		€ 1.127,03
<input type="radio"/>	comm.Agente (B1) (up front)	€ 2.193,42	€ 1.297,77	€ 810,08		€ 810,08
<input type="radio"/>	spese risc. Gest. (B2) (recurring)	€ 222,00	€ 131,35	€ 81,99	€ 131,35	€ 0,00
<input type="radio"/>	premio ass. (rischio vita) (recurring)	€ 454,46	€ 268,89	€ 167,84	€ 59,26	€ 209,63
<input type="radio"/>	premio ass. (rischio danni) (recurring)	€ 334,49	€ 197,91	€ 123,54	€ 190,40	€ 7,51
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.154
interessi legali	si ▼

#### Contratto n. \*\*\*\*071



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,56%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,21%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 588,12	○	€ 900,00
○	○						
tot rimborsi ancora dovuti						€ 900	
interessi legali						si	

Quanto invece al contratto n. \*\*\*\*594, dalla documentazione in atti si evince l'attivazione, ai fini della estinzione, della copertura assicurativa a seguito della perdita d'impiego del ricorrente, ma anche che la compagnia ha versato in data 30/11/2018 l'importo di € 5.500,08, inferiore a quello risultante dal conteggio estintivo (€ 6.788,12), restando surrogata nei limiti dell'importo indennizzato; tuttavia, le parti non hanno fornito indicazioni in merito ad un'eventuale estinzione parziale del finanziamento, anteriore all'intervento della compagnia assicurativa, ad esempio attraverso il versamento del TFR.

Va in ogni caso rammentato che la questione concernente la retrocedibilità degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento avvenuta a causa della risoluzione del rapporto di lavoro del cedente, con susseguente intervento della compagnia assicurativa che copra il "rischio impiego", è stata affrontata dal Collegio di Coordinamento che, nelle decisioni nn. 13305 e 13306 del 2018, ha formulato i principi secondo cui *"tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.; nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti"*.

Poiché nella specie, sulla base della documentazione in atti, si evince che l'intermediario ha sostenuto il costo relativo alla polizza assicurativa, mentre non risulta che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del ricorrente, la richiesta del ricorrente, per il contratto *de quo*, non può trovare accoglimento.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale dei ricorsi.

### P.Q.M.

**Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.054,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 40,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi accolti.**



Decisione N. 11542 del 04 maggio 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS